



UFFICIO UNEP CORTE APPELLO BOLOGNA

Ufficio Dirigenza

Spett.

Ordine degli Avvocati di Bologna

sede

OGGETTO: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 143 E ART 140 CPC

Nel caso in cui si richieda di eseguire la notifica di un atto giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c. indistintamente, occorre tener conto che, ai fini di una corretta applicazione dei suddetti articoli, è necessario stabilire se il destinatario sia **irreperibile momentaneamente** o **definitivamente**.

Il **concetto di irreperibilità** pertanto determina la prima differenza sostanziale cui far riferimento per individuare quale dei due articoli deve essere applicato.

IRREPERIBILITÀ ex ART 140 C.P.C. :

Si applica qualora ci si trovi di fronte a una **irreperibilità momentanea del destinatario**, quindi (destinatario assente per lavoro, shopping, salute, viaggio breve, ecc. ecc.). Tale irreperibilità dovrà essere verificata dall'ufficiale giudiziario il quale, giunto sul luogo ove effettuare la notifica, assumerà tutte le informazioni dai familiari conviventi o dal custode dello stabile o dai vicini (qualora questi ultimi, in assenza del destinatario appunto, rifiutino di ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.) al fine di accertare che l'assenza del destinatario sia effettivamente momentanea.

IRREPERIBILITÀ ex ART 143 C.P.C. :

L'art 143 c.p.c. si applica qualora ci si trovi di fronte a una irreperibilità accertata del destinatario, e ciò si verifica qualora il destinatario si è trasferito altrove senza comunicare all'ufficio anagrafe il cambio dell'indirizzo di residenza. Anche in questo caso l'ufficiale giudiziario dovrà accertare **l'irreperibilità definitiva**, assumendo tutte le informazioni utili recandosi all'indirizzo indicatogli dalla parte che richiede la notificazione dell'atto.

In relazione alla notificazione ai sensi dell'art 143 cpc si precisa che i presupposti affinché il notificante possa richiedere all'ufficiale giudiziario la notificazione nella forma prevista dall'art. 143 c.p.c., sono:

- la relazione negativa di notifica redatta dal dipendente UNEP
- la dimostrazione, da parte del notificante, di aver effettuato le ricerche suggerite dalla "normale diligenza" e di non essere riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto.

Inoltre, è importante evidenziare che in tale fattispecie – a pena di nullità – l'ufficiale giudiziario deve riportare, nella relata di notifica negativa, **tutte le indicazioni relative alle ricerche ed indagini compiute per cercare di accertare la nuova residenza – dimora e domicilio – del destinatario.**

Quindi, anche nel caso in cui in primis sia stata eseguita:



una notificazione **a mezzo del servizio postale** con esito negativo

oppure



si sia proceduto ai sensi dell'art. 140 cpc, ma il postino abbia indicato che il destinatario risulta "trasferito" o "sconosciuto" o "irreperibile".

Per procedere alla successiva notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., **non può rilevare unicamente l'attestazione dell'agente postale**, circa l'impossibilità di recapitare il plico al destinatario dell'atto, in quanto al momento dell'accesso presso l'indirizzo indicato dal notificante, il predetto è risultato irreperibile o sconosciuto.

L'attestazione dell'agente postale può valere alla stregua di un elemento utile, così come il certificato rilasciato dall'ufficiale dell'Anagrafe civile (dal quale risulti che il destinatario dell'atto da notificarsi si è trasferito per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta), ma alla stessa **devono seguire le ricerche sopra specificate ed una notifica effettuata a mani, nella cui relata di notifica negativa l'ufficiale giudiziario annoterà tutte le informazioni raccolte in ordine alla residenza – domicilio e dimora – del destinatario dell'atto.**

Per procedere poi al deposito presso la casa comunale ex art 143 cpc sarà necessaria **l'attestazione da PARTE ISTANTE di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove reperire il destinatario e pertanto la necessità di richiedere la notifica ex art. 143 c.p.c. nel comune di ultima residenza nota, indicato nel certificato di residenza allegato**".

Giova ricordare che, sul tema delle notificazioni ex art 143 cpc, la Cassazione si è espressa più volte dichiarando che "l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone

conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio." (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8638 del 3 aprile 2017) .

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.

L'art. 143, stabilisce infine, che nel caso di notifica eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita **nel ventesimo giorno successivo** a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte.

Bologna, 04.04.2025

Il Funzionario Unep Dirigente

Dr. Ivana Capobianco

